

Per gli statali in esubero paga ridotta e licenziamento. Chi rifiuta la mobilità resterà a disposizione per due anni

ROMA Sulla carta, oggi è già possibile dichiarare in esubero un dipendente pubblico, provare a ricollocarlo in un'altra amministrazione e poi licenziarlo dopo due anni se il tentativo non riesce. Ma solo sulla carta: con la norma messa a punto in vista delle modifiche alla legge di stabilità, il governo vorrebbe iniziare ad applicare effettivamente questo principio. Il testo del maxi-emendamento dovrebbe essere presentato in Senato lunedì e potrebbe non essere nemmeno quello definitivo: da Palazzo Chigi si fa sapere che l'insieme delle misure di attuazione della famosa lettera a Bruxelles sarà pronto entro 10-15 giorni. In queste ore dunque circolano bozze e articolati che però dovranno essere ulteriormente filtrati e approfonditi prima di confluire - eventualmente - nel testo finale.

Per quanto riguarda il pubblico impiego, la novità principale consiste essenzialmente nel fatto che le procedure di mobilità obbligatorie potranno svolgersi senza il coinvolgimento dei sindacati, come era invece previsto dalla precedente normativa che risale al 2001. Con il nuovo assetto, le amministrazioni saranno obbligate a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica le eccedenze di personale (è prevista almeno una ricognizione annuale); chi non lo fa non potrà procedere ad alcun tipo di assunzione, mentre i dirigenti inadempienti potrebbero essere chiamati a rispondere del danno erariale.

Una volta accertati i dipendenti in soprannumero, in prima battuta saranno allontanati coloro che hanno raggiunto i 40 anni di contributi (procedura già usata da varie amministrazioni). Poi si tenterà di ricollocarli nella stessa amministrazione ma in un altro ufficio (anche con il ricorso a forme di lavoro flessibile) o in un'altra amministrazione della stessa Regione. Dell'esistenza di esuberanti viene solo data informazione alle organizzazioni sindacali (mentre con le norme vigenti dovrebbe essere aperto un confronto).

Dopo novanta giorni il personale che non è stato possibile ricollocare, o che ha rifiutato il trasferimento, viene messo in stato di disponibilità, con un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio comunque valida ai fini previdenziali. All'elenco dei dipendenti in mobilità si potrà attingere per successive esigenze lavorative, ma dopo un periodo massimo di due anni il rapporto di lavoro si interromperà automaticamente.